REGOLAMENTO (CEE) N. 37/80 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1980

che stabilisce le disposizioni di applicazione del sistema dei certificati di origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando i contingenti sono in vigore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2436/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1976 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che al fine di esercitare un controllo sul caffè che viene esportato al di fuori della Comunità, è necessario prevedere che talune formalità relative all'utilizzazione del certificato di riesportazione vengano effettuate presso l'ufficio doganale di uscita della Comunità ;

considerando che per ragioni di semplificazione amministrativa è opportuno stabilire norme più elastiche qualora il caffè dichiarato per l'esportazione venga trasportato verso il paese terzo di destinazione in base al regime previsto dal titolo IV, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1964/79 [3] ;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) 2436/79 prevede che la Commissione fissi, non appena un contingente viene applicato o sospeso, la data dalla quale le disposizioni relative all'applicazione del sistema dei certificati di origine sono applicabili o cessano di esserlo ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del transito comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il certificato di riesportazione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2436/79 è presentato all'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità doganali di esportazione. Qualora detto ufficio non è l'ufficio dove ha avuto luogo l'uscita dei prodotti fuori della Comunità, il certificato è presentato anche all'ufficio doganale dove avviene l'uscita. L'ufficio di uscita appone il suo timbro sul certificato nel modo fissato dalle norme che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2436/79 e gli dà la destinazione da esse prevista.

Articolo 2

Nel caso in cui l'ufficio doganale di uscita della Comunità si trovi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'ufficio doganale in cui si effettuano le formalità doganali di esportazione, i prodotti vengono sottoposti ad un regime di transito doganale che copre il loro trasporto tra i due uffici doganali interessati.

L'ufficio doganale in cui si effettuano le formalità doganali di esportazione veglia a che sia apposta, sui vari esemplari dei documenti di transito impiegati, una delle seguenti menzioni, nel quadro riservato alla designazione delle merci :

— « Organizzazione internazionale del caffè — certificato R di riesportazione n. ... »,

— « Den internationale Kaffeorganisation — reeksportcertifikat R løbenummer ... »,

— « Internationale Kaffee-Organisation — Wiederausfuhrzeugnis R Nr. ... »,

— « Organisation internationale du café — certificat R de réexportation n° ... ».

— « Internationale Koffieorganisatie — certificaat van heruitvoer R nr. ... ».

— « International Coffee Organization — Certificate of re-export R No ... »,

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, qualora i prodotti vengano sottoposti al regime previsto dal titolo IV, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 223/77 per essere avviati verso una stazione di destinazione situata all'esterno del territorio doganale della Comunità, il certificato di riesportazione previsto dall'articolo 1 viene presentato all'ufficio di partenza. Questo appone il suo timbro nel modo fissato dalle norme che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2436/79 e gli assegna la destinazione da esse prevista. Le autorizzazioni di modifi-

(1) GU n. L 282 del 12. 11. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
(3) GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 12.

care il contratto di trasporto allo scopo di far terminare il trasporto all'interno della Comunità, sono concesse soltanto dopo che il certificato, provvisto del timbro della dogana, è stato inviato all'ufficio di partenza.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1980.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 38/80 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1980

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di prodotti del settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 369/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore del pollame, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato del pollame è caratterizzato da un'incertezza per quanto concerne i prezzi; che le restituzioni attualmente applicabili a taluni prodotti potrebbero condurre alla fissazione in anticipo delle restituzioni a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo delle restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti della sottovoce 02.02 A I è sospesa per il periodo dal 10 al 14 gennaio 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
(2) GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 3.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.